

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTURO MARIO LUIGI PARISI, BARBI, LA FORGIA, RECCHIA,
SANTAGATA, ZAMPA**

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali

Presentata il 12 luglio 2012

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è costituita di due articoli.

Il primo articolo si limita a ribadire l'identico contenuto di progetti di legge presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in questa e nella precedente legislatura, finalizzati ad abrogare la legge elettorale vigente e a riportare in vigore la precedente legge elettorale prevalentemente fondata su collegi uninominali. Esso viene riproposto essenzialmente per ragioni di ordine logico e di coerenza politica.

Il secondo articolo si propone, invece, di introdurre nella legislazione elettorale

norme radicalmente nuove concernenti le modalità di svolgimento di votazioni primarie per la selezione delle candidature nei collegi uninominali.

Il comma 1 prevede una delega al Governo per disciplinare le modalità di convocazione, svolgimento e scrutinio delle elezioni primarie. Si tratta di una norma inedita, inevitabilmente complicata e dettagliata che impone il ricorso allo strumento del decreto legislativo. Il medesimo comma indica in sei mesi il tempo concesso al Governo per l'esercizio della delega.

Il comma 2 fissa principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi

nell'esercizio della delega. Essi sono chiaramente espressi e possono essere riassunti in termini assolutamente semplici:

1) le elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali sono un fatto pubblico e il loro svolgimento deve essere pubblicamente garantito con procedure in tutto analoghe a quelle che garantiscono lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative;

2) le elezioni primarie non vengono rese obbligatorie per legge. I partiti politici, le coalizioni di partiti politici e i gruppi politici organizzati restano pienamente liberi di decidere se svolgere o meno elezioni primarie; i soggetti che decidono di svolgerle si affidano a procedure pubbliche il cui esito è vincolante;

3) lo svolgimento di elezioni primarie ha indubbiamente un valore potenzialmente molto rilevante nella campagna elettorale conseguentemente le risorse per fronteggiare il loro costo devono essere assicurate riducendo di un pari importo la

quota dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici da corrispondere come rimborso delle spese elettorali.

Da ultimo deve essere sottolineato che questa iniziativa risponde a un'obiezione diffusa e, almeno parzialmente, fondata. Molti infatti osservano che anche il ritorno ai collegi uninominali lascerebbe alle oligarchie di partito ampi margini di manovra nella selezione dei candidati e indicano come prova l'esperienza delle elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001. È vero che nei collegi «incerti» anche in quelle occasioni la scelta dei candidati fu guidata da criteri politici, di autorevolezza e di rappresentatività territoriale, e non da criteri burocratici. Ed è vero anche che nel corso degli anni i collegi «incerti» sono divenuti sempre più numerosi. Ma è altrettanto vero che solo il ricorso alle elezioni primarie può consegnare agli elettori un potere pieno di scelta dei propri rappresentanti ed è questo l'intento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio uninominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi uninominali intende avvalersi di tale metodo;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

c) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio uninominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

d) prevedere che le elezioni primarie si svolgono nel medesimo giorno e che ciascun elettore può votare per non più una candidatura;

e) stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito o movimento politico che ha richiesto lo svolgimento delle elezioni primarie nel medesimo collegio;

f) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

g) prevedere che in ciascun collegio uninominale sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

h) stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio. Il numero dei seggi può essere ridotto a un quinto nei collegi uninominali in cui un solo partito o movimento politico ha richiesto lo svolgimento di elezioni primarie;

i) provvedere all'istituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo la quota dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici da corrispondere come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0061810